

Legge n. 199 del 2010 c.d. “svuota carceri”.

Non oltre il 31 Dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a 12 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (c.d. “domicilio”)

Sono esclusi dal beneficio:

- i soggetti condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* c.p. e delitti collegati, per i delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, I co., 600-*ter*, I e II co., 601, 602, 609-*octies*, e 630 c.p., all'art. 291-*quater* del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. 23/01/1973, n. 43 ed all'articolo 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309;
- i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 c.p.;
- i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 26/07/1975, n. 354.

Inoltre, lo stesso non può essere concesso quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Procedura.

Il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio.

La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 09/10/1990, n. 309.

Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a 12 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato.

Il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza.

In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.

La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del D.P.R. 09/10/1990, n. 309.

Il magistrato di sorveglianza provvede sulla predetta richiesta ai sensi dell'art. 69-bis della L. 26/07/1975, n. 354, ma il termine di cui al predetto articolo è ridotto a 5 giorni.

Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo.

L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

Condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi.

In tal caso la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 09/10/1990, n. 309.

In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

Modificato l'art. 385 c.p.

Il nuovo testo dell'articolo in questione (in neretto le modifiche):

“385. *Evasione.*

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni.

*La pena è della reclusione **da due a cinque** anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a **sei** anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.*

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.”

Modificato l'art. 61 c.p.

Il nuovo testo dell'articolo in questione (in neretto le modifiche):

“61. *Circostanze aggravanti comuni.*

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1. l'aver agito per motivi abietti o futili;*
- 2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;*
- 3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;*
- 4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;*
- 5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;*
- 6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;*
- 7. l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;*
- 8. l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;*
- 9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;*
- 10. l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico*

servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11. l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis. l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;

11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;

11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.”